



CONVENZIONE CON I CAF E INTERMEDIARI ENTRATEL PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI ESENZIONE, PER MOTIVI DI REDDITO, DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

(D.M. 11/12/2009 – D.G.R. N. 2790/2010 – D.G.R. N. 1389/2011 – D.G.R. N. 1391/2011)

1. La Legge Regionale n. 1 del 19 Febbraio 2008, all'art. 8, ha disposto che: *“A decorrenza dal termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2007, i cittadini aventi titolo all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali a seguito di richiesta documentata”*.

2. Con:

- D.M. 11/12/2009 avente ad oggetto: *“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”*;
- D.G.R. n. 2790 del 14/12/2010 avente ad oggetto: *“Decreto 11/12/2009. Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria (G.U. n. 302 del 30/12/2009). Attuazione a livello regionale.”*;
- D.G.R. n. 1389 del 21/06/2011 avente ad oggetto: *“Legge Regionale n. 2/2011 “Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”. Provvedimenti in materia di riduzione della spesa farmaceutica. Parziale modifica D.G.R. 2789/10.”*;
- D.G.R. n. 1391 del 21/06/2011 avente ad oggetto: *“Legge Regionale n. 2/2011 “Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”. Provvedimenti per la riduzione della spesa farmaceutica. Rimodulazione fasce di esenzione dalla spesa farmaceutica per reddito”*

sono entrate gradualmente in vigore nella Regione Puglia le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.

3. I cittadini pugliesi che hanno diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito, così come precisato dalle note dell'Assessorato alle Politiche della Salute prot. n. 24/5381/AOS/2 del 24/06/2008, prot. n. 24/5787/AOS/2 del 07/07/2008 e n° 24/7916/AOS/2 del 30/09/2008 nonché dalla D.G.R. n. 1501 del 01/08/2008, devono richiedere alla ASL territorialmente competente un certificato attestante il diritto all'esenzione in quanto non è più possibile apporre l'autocertificazione sulla ricetta.

4. Con nota Regionale prot. 24/429/sp del 26/09/2021 avente ad oggetto: *“Rilascio attestati di esenzione alla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) – COMUNICAZIONE URGENTE”* l'Assessore alle Politiche della Salute ha invitato i Direttori Generali ed i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Locali ad individuare ulteriori interventi organizzativi efficaci al fine di attutire al massimo possibile i disagi che vengono segnalati con sempre maggior frequenza e numerosità. Lo stesso inoltre ha suggerito di verificare la percorribilità di accordi provinciali con le strutture di assistenza (CAF, ecc.) al fine di ampliare la rete di accesso da parte dei cittadini;

5. Alla luce delle precitate disposizioni regionali ed al fine di creare minor disagio possibile alla popolazione, considerata altresì la carenza di adeguato personale amministrativo distrettuale, la ASL BR ha avviato con Deliberazione D.G. n. 1123 del 15/06/2012 una fase di sperimentazione con le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL operanti nel territorio della Provincia di Brindisi e, per l'effetto, ha stipulato con i CAF delle precitate Confederazioni Sindacali, apposita convenzione a titolo gratuito, al fine di affidare agli stessi, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e

dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la compilazione on-line dei modelli tramite il software Sistema TS e la conseguente consegna all'utente del certificato attestante il diritto all'esenzione per motivi di reddito (autocertificazione + attestato di esenzione); detta collaborazione è proseguita negli anni successivi con i CAF e gli Intermediari ENTRATEL che ne hanno fatto specifica richiesta.

6. In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i CAF possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; inoltre in base all'art.16 comma 4°, i CAF-dipendenti, per le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione, possono avvalersi di propri associati.
7. Con sentenza della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) del 30 marzo 2006 ha disposto che le disposizioni del D.Lgs. n. 241/97, in quanto riservano esclusivamente ai CAF talune attività di consulenza e assistenza fiscale, sono incompatibili con il Trattato CE ed in particolare con *"...gli artt. 43 e 49 che devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale..."* e per l'effetto è stato stabilito che gli Intermediari ENTRATEL hanno le stesse prerogative dei CAF.
8. Il CAF/l'INTERMEDIARIO ENTRATEL _____ con sede legale in _____
Via _____
C.F./P.I. _____ legalmente rappresentato dal Sig. _____, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti col n° _____, iscrizione CCIAA n. _____.
9. Per la concessione dell'esenzione, per motivi di reddito, dal pagamento della compartecipazione sui medicinali e sulle prestazioni specialistiche, viene fatto riferimento alla modulistica reddituale di cui ai D.M. 11/12/2009 – D.G.R. N. 2790/2010 – D.G.R. N. 1389/2011 – D.G.R. N. 1391/2011 e successivi atti normativi.
10. I CAF operano con la propria organizzazione sul territorio provinciale anche per altre politiche nazionali, regionali e comunali, operando in front office e rilasciando la certificazione di esenzione.
11. Tanto premesso e precisato, la prestazione oggetto della presente convenzione riguarda :
 - il servizio di assistenza ai cittadini residenti nella provincia di Brindisi (non presenti negli elenchi in possesso dei Medici di Medicina Generale) per la redazione delle domande di esenzione, per motivi di reddito, alla partecipazione della spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutiche;
 - il caricamento, mediante il software Sistema TS del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dei dati relativi alla situazione reddituale dei nuclei familiari, così come definiti dalla normativa precitata;
12. l'apposizione, a cura del CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL, sull'attestato di esenzione per motivi di reddito della seguente precisazione : **"attestato di esenzione rilasciato dal CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL _____ di _____ sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Il presente attestato potrà essere oggetto di revoca totale o parziale a seguito delle successive verifiche a norma di legge"**, completato dal timbro del CAF e firma per esteso;

13. Per le finalità previste il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL dichiara di possedere le risorse di personale, mezzi e attrezzature adeguati per l'esecuzione della prestazione e chiede alla ASL BR di essere abilitato al servizio secondo le modalità di seguito specificate.

14. Al momento dell'adesione il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL _____ di _____ fornirà alla Direzione Generale dell'ASL BR:

- l'elenco delle sedi attivate/da attivare per il servizio, con l'indicazione per ciascuna sede del responsabile operativo, del n. di telefono e degli orari e giorni di apertura al pubblico;

- l'elenco nominativo degli utilizzatori del programma, muniti delle password di accesso (che sarà strettamente personale), riportante:

cognome e nome; codice fiscale; indirizzo per il recapito della password di accesso; recapito telefonico e di posta elettronica; indicazione dei giorni e dell'orario di apertura e il nominativo del Responsabile operativo che dovrà comunicare tempestivamente all'ASL BR le eventuali revoche di accesso al Sistema TS;

15. Il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della predetta Convenzione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù della citata normativa.

Poiché l'attività oggetto della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali, il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL è designato dal Titolare (ASL BR) "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, con l' "**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**" allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi:

- agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A della presente Convenzione;
- alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali, nonché agli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

Il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate; pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

In caso di inosservanza da parte del CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nel suddetto Allegato, l'Azienda potrà dichiarare risolta automaticamente di diritto la Convenzione, fermo restando l'obbligo a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda e/o a terzi".

16. La ASL invierà l'elenco nominativo degli utilizzatori del programma all'Amministratore di sicurezza aziendale pro tempore del Sistema TS Ing. D. Oggiano, presso l'Area Gestione Tecnica, il quale provvederà a confermare l'abilitazione degli stessi alla funzione: "**Gestione Esenzioni da Reddito**" esclusivamente per le seguenti voci:

- **Inserimento nuova autocertificazione;**
- **Gestione Autocertificazioni;**

- **Stampa/Ristampa tesserino;**
- **Interrogazione assistiti esenti;**

17. Il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL si impegna a:

A. Attivare:

- uno Sportello informativo e di assistenza sulla procedura per il rilascio della certificazione per la esenzione, dal reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutica;
- un Servizio di accoglienza e informazioni ai cittadini relativamente alla campagna;
- un Servizio di assistenza alla compilazione della relativa modulistica e della autocertificazione, completando la pratica con la fotocopia del documento di identità e dell'autocertificazione resa dal cittadino;

B) Fornire assistenza al cittadino nella compilazione e raccolta delle domande per la richiesta di esenzione e per l'effetto:

- verifica il possesso dei requisiti reddituali, procede al caricamento dei dati relativi all'istanza secondo quanto dichiarato dal cittadino;
- compila, con il programma on-line messo a disposizione dal MEF, l'autocertificazione come da modello predisposto, ed acquisisce la sottoscrizione del dichiarante.

C) Consegnare al cittadino il certificato di esenzione per motivi di reddito (completato con l'apposizione del timbro di cui punto n° 12 del presente atto) e dell'autocertificazione attraverso il Sistema TS;

D) Consegnare le pratiche di rilascio dei certificati di esenzione, per motivi di reddito, ai Distretti di riferimento rispetto alla residenza dei cittadini entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del certificato di esenzione;

E) Garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta;

- Detti impegni ed adempimenti vengono meglio ed ulteriormente esplicitati nel disciplinare, allegato alla presente e che dovrà essere sottoscritto contestualmente al presente atto di adesione;
- Il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL garantisce ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei per l'espletamento del servizio;
- Il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempimenti commessi da propri operatori nell'esecuzione dei servizi offerti.

17. La ASL BR, in aggiunta alle istruzioni già diramate, si impegna a:

- fornire ai CAF/INTERMEDIARI ENTRATEL, per il tramite dei Direttori e degli operatori anagrafe dei Distretti, eventuali ulteriori informazioni e documentazione relative al procedimento in oggetto, assistenza all'utilizzo del software per il più efficiente e corretto svolgimento dell'attività;
- pubblicizzare, nel sito predisposto per lo svolgimento del procedimento, nonché attraverso idonee forme di pubblicizzazione, sedi e orari di apertura degli sportelli dei CAF/INTERMEDIARI ENTRATEL convenzionati abilitati al servizio;
- fornire al CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL gli accreditamenti necessari per accedere al sito e costruiti in maniera da identificare l'operatore e la società di servizio convenzionata con il CAF;

18. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni di cui:

- al Regolamento Europeo 2016/679 ed al D.Lgs. n°196/2003 e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di

responsabilità nei confronti degli interessati;

- alla normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
- alla normativa su retribuzioni, previdenza e assicurazioni, e sicurezza dei dipendenti e collaboratori;
- al Codice Civile;

19. La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'ASL BR ed è pertanto a titolo gratuito, decorrerà dal 1° aprile 2026 e sarà valida sino al 31/03/2027, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 30 giorni;

20. Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Brindisi e di conseguenza il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

Brindisi, _____

per l'ASL BR dott. Maurizio DE NUCCIO – Direttore Generale


per il CAF/INTERMEDIARIO ENTRATEL _____ iscritto
all'Albo _____ con n° _____

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Rappresentante Legale ASL BR

Il Rappresentante Legale CAF/
INTERMEDIARIO ENTRATEL

(timbro e firma per esteso)



(timbro e firma per esteso)





ASL Brindisi

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO in applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI**, con sede legale in via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI, P.Iva e Cod.fisc. n° 01647800745, in persona del Direttore Generale, in qualità di "TITOLARE" del trattamento dei dati personali,

PREMESSO

- che a norma dell'art. 4, par.1, n°2 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito detto GDPR) per trattamento dei dati personali si intende *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*;
- che secondo la definizione di cui all'art. 4, par. 1, n. 8 del GDPR il Responsabile è *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento"*;
- che con Convenzione sottoscritta in data odierna la ASL BR di Brindisi ha affidato al CAF con sede legale in, via.....il servizio di assistenza ai cittadini residenti nella provincia di Brindisi (non presenti negli elenchi in possesso dei Medici di Medicina Generale) per la redazione delle domande di esenzione, per motivi di reddito, alla partecipazione della spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutiche, nonché il caricamento, mediante il software Sistema TS del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dei dati relativi alla situazione reddituale dei nuclei familiari, così come definiti dalla normativa specifica;
- che ai sensi della suddetta normativa vigente in materia di protezione dei dati personali occorre formalizzare la nomina a Responsabile Esterno del trattamento del predetto CAF, al fine di legittimare le operazioni di trattamento dati connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali e all'esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite;
- che il predetto CAF si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati;
- che il predetto CAF si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità manifestati al Titolare al momento del conferimento dell'incarico;
- che l'accesso ai dati è rigorosamente limitato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento di quanto contrattualizzato;

Quanto sopra premesso, **nomina**

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, il CAF//l'INTERMEDIARIO ENTRATEL

_____ con sede legale in _____

Via _____ C.F./P.I. _____

legalmente rappresentato dal Sig. _____

per tutti i trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi contrattuali e all'esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite con la ASL BR di Brindisi.

A) ELEMENTI ESSENZIALI DEI TRATTAMENTI

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività che prevedono il trattamento dei dati dell'Azienda riguardano le seguenti tipologie di dati, finalità del trattamento e categorie degli interessati:

1. TIPOLOGIA DEI DATI: dati personali comuni ed appartenenti a categorie particolari di dati;
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO: servizio di assistenza ai cittadini residenti nella provincia di Brindisi (non presenti negli elenchi in possesso dei Medici di Medicina Generale) per la redazione delle domande di esenzione, per motivi di reddito, alla partecipazione della spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutiche; caricamento, mediante il software Sistema TS del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dei dati relativi alla situazione reddituale dei nuclei familiari, così come definiti dalla normativa precitata;
3. CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: persone fisiche (cittadini residenti nella Provincia di Brindisi).

B) OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento dell'incarico, il Responsabile deve garantire che i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
- conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative predisposte dall'Azienda.

Il Responsabile Esterno del Trattamento si obbliga, inoltre, a:

1. attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento qui indicate o che saranno successivamente comunicate;
2. adottare misure tecniche e organizzative adeguate previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, dall'Autorità Garante, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dalla presente nomina;
3. adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
4. predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;
5. fornire agli interessati, in nome e per conto del Titolare, tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR secondo un modello di informativa messo a disposizione della ASL BR, assicurandosi che l'interessato lo abbia letto e compreso;
6. garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo, nonché rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
7. non utilizzare i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto del contratto;
8. assicurare che le misure di sicurezza adottate siano in grado di ridurre i rischi di violazioni di sicurezza derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illecito, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, in modo da garantire che tutti i trattamenti siano effettuati con rischio residuale basso in ottemperanza ai principi espressi dal GDPR;

9. definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
10. trasmettere entro 15 giorni dalla presente nomina una relazione sulle misure tecniche ed organizzative adottate;
11. predisporre adeguate procedure tecniche ed organizzative per il monitoraggio costante di eventuali incidenti di sicurezza con impatto sulla privacy, relativamente a qualsiasi forma di trattamento di dati personali effettuato in modalità automatizzata, semiautomatizzata o non automatizzata;
12. nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, dare comunicazione al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati (RPD) senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dalla conoscenza del fatto, collaborando con costoro al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati, attenendosi alla procedura aziendale di gestione della violazione dei dati della ASL BR (Data Breach - ex artt. 33 e 34 GDPR);
13. redigere e implementare il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Titolare del trattamento e al RPD le informazioni necessarie e la documentazione eventualmente richiesta;
14. comunicare immediatamente al Titolare del trattamento e al RPD gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'adempimento delle prestazioni contrattuali;
15. garantire che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa al servizio affidato, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente – per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);
16. collaborare con il Titolare e con il RPD nel valutare l'impatto dei nuovi trattamenti sulla protezione dei dati (DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della DPIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche procedere, in accordo con il Titolare, alla consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;
17. assistere il Titolare del trattamento nel garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto dell'obbligo di dar seguito alle richieste dell'interessato per l'esercizio dei suoi diritti;
18. nominare gli autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite, segnalando prontamente ogni eventuale caso di trasgressione al Titolare del trattamento;
19. adottare misure atte a garantire che i propri addetti autorizzati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento degli obblighi contrattuali, anche successivamente al termine del mandato;
20. fornire al Titolare e al RPD, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente la propria attività di verifica;
21. consentire l'accesso alla propria struttura, nel caso in cui le attività di trattamento siano svolte al di fuori dei locali dell'Azienda, al fine di effettuare verifiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
22. adeguarsi prontamente ad eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere adottate medio tempore dalla ASL BR;
23. adeguarsi senza indugio, anche se non espressamente richiesto dal Titolare del trattamento, ad ulteriori disposizioni che siano conseguenza degli obblighi di conformazione alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali;
24. informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa nazionale o comunitaria relativa alla protezione dei dati;
25. utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare e dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

C) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

E' fatto espresso divieto di trasferire o effettuare il trattamento di dati personali della ASL BR al di fuori dell'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

D) DURATA E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

La presente nomina a Responsabile del trattamento è condizionata, per oggetto e durata, alle vicende del rapporto contrattuale di cui in premessa e si intenderà revocata di diritto in caso di risoluzione e/o di qualsiasi altra vicenda estintiva del rapporto stesso.

Alla scadenza naturale della convenzione, nonché in caso di risoluzione o recesso anticipato dalla medesima, il Responsabile si obbliga alla restituzione dei dati, ovvero alla conservazione o distruzione degli stessi in ossequio alle disposizioni contrattuali specifiche e a seconda delle prescrizioni delle Autorità competenti. Di tali operazioni dovrà essere data comunicazione al Titolare e al RPD.

E) MANLEVA E RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Con l'accettazione della presente nomina, il Responsabile si obbliga a tenere indenne il Titolare da eventuali pretese patrimoniali, azioni o procedimenti avanzati da terzi, ivi comprese spese legali, a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del medesimo Responsabile.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina, relativamente alle finalità e i mezzi del trattamento, ovvero in caso di mancato adempimento degli obblighi imposti dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento, con ogni conseguenza derivante.

Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile esterno ad un ulteriore compenso, indennità o rimborso per l'attività svolta quale Responsabile esterno, rispetto a quanto già previsto nel contratto/convenzione richiamato nelle premesse del presente Atto.

F) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DELLA ASL DI BRINDISI

Si indicano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della ASL BR di Brindisi:
Via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi,

E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it;

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

G) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni di cui al contratto stipulato tra le parti, sopra individuato.

Brindisi, li

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

PER ACCETTAZIONE
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Rappresentante legale CAF